

Ordinanza sull'agevolazione doganale secondo l'impiego (Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)

Modifica del 29 settembre 2000

*Il Dipartimento federale delle finanze
ordina:*

I

L'allegato all'ordinanza del 20 settembre 1999¹ sull'agevolazione doganale secondo l'impiego è modificato come segue:

1. Nuove agevolazioni doganali

Voce di tariffa	Designazione della merce	Impiego	Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
2207. 10 00	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico di 80 % vol o più	inviato direttamente all'alcosuisse, centro di profitti della Regia federale degli alcool, per scorte obbligatorie	18.—
2208. 90 10	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol	inviato direttamente all'alcosuisse, centro di profitti della Regia federale degli alcool, per scorte obbligatorie	15.—

2. Agevolazione doganale modificata

Voce di tariffa	Designazione della merce	Impiego	Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
5402 31 00	Cordura, filati testurizzati, di poliammidi, aventi un titolo variante tra 180 e 370 dtex	per la torcitura o la tessitura	55.—

¹ RS 631.146.31

3. Modifica di aliquote di dazio

Voce di tariffa	Aliquota attuale:	Sostituire con:
1008.9059	14.00	12.50
1104.2120	16.20	15.00
1104.2220	15.60	13.80
1107.1012	10.05	8.50
1107.2012	11.15	9.55

II

La presente modifica entra in vigore il 1^o ottobre 2000.

29 settembre 1999

Dipartimento federale delle finanze:

Kaspar Villiger